



# **COMUNE DI ALBANELLA**

Prov. di Salerno

## **REGOLAMENTO**

**PER L'UTILIZZO DELLA RETE FOGNARIA**

(approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 08.04.2009)

## ***TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI***

### **Art. 1 PREMESSA.**

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio del Comune di Albanella, le condizioni di uso della pubblica fognatura, la raccolta ed il convogliamento delle acque e degli scarichi nella stessa. Il Regolamento costituisce vincolo su tutto il territorio comunale e all'atto della sua entrata in vigore sostituisce totalmente le altre norme regolamentari vigenti. Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di igiene pubblica ed ambientale, sono richiamate e fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali, nonché le attribuzioni e competenze delle A.S.L. territoriali ai sensi della Legge 833/78, dal Decreto Legislativo 152/2006, loro modifiche ed integrazioni.

### **Art. 2 DEFINIZIONI:**

Agli effetti del presente Regolamento per le definizioni si fa riferimento al DLgs 152/2006 e successive modificazioni e In particolare:

- **abitante equivalente:** l'A.E. così come definito all'Art. 74, c.1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
- **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o produzioni di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività, esercitate nello stabilimento;
- **acque reflue urbane:** il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
- **acque di processo:** acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- **acque meteoriche:** acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie;
- **acque di prima pioggia:** acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante;
- **valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;
- **rete fognaria:** sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali e urbane fino al recapito finale;
- **scarico:** qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- **stabilimento:** tutta l'area sottoposta al controllo di un unico Gestore, nella quale si svolgono attività

commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8" alla parte III del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

- **insediamento civile:** uno o più edifici o installazioni, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività di cui al successivo art. 3 punto 1.a) del presente Regolamento;
- **nuovo insediamento:** ogni insediamento civile, produttivo o di servizio autorizzato della costruzione e/o all'attività in data successiva all'approvazione del presente regolamento;
- **acque di raffreddamento non a contatto:** acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime caratteristiche analitiche dell'acqua prelevata differenziandosi solo per la temperatura;
- **acque di raffreddamento a contatto:** acque provenienti da ciclo produttivo aventi temperatura e caratteristiche analitiche diverse dell'acqua prelevata.
- **fognatura esterna privata:** Il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie a servizio delle strade e dei piazzali privati.

### **Art.3 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI**

Gli scarichi nella pubblica fognatura, al fine della loro disciplina, sono distinti in tre classi:

1. scarichi domestici o assimilati;
2. scarichi provenienti da attività produttive;
3. scarichi di acque meteoriche.

3.1.a) Per gli scarichi domestici s'intendono gli scarichi provenienti da insediamenti residenziali, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari (per case di cura e ospedali vedi Art. C.25), che non comprendono laboratori chimici, fisici o biologici.

3.1.b) Sono da considerarsi scarichi assimilati alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale, le acque reflue provenienti da imprese dedite alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura, e le altre categorie previste dall'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

**E' assolutamente vietata l'immissione in fognatura dei reflui derivanti dalle deiezioni animali.**

3.2) Per scarichi provenienti da attività produttiva, s'intendono le acque di scarico defluenti da cicli tecnologici connessi in qualsiasi modo alla produzione sia industriale che artigianale e da servizi che non siano riconducibili ad acque reflue domestiche o assimilate.

In merito agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono verificarsi due condizioni di scarico:

- 1) nell'insediamento produttivo non esistono acque di scarico provenienti dal ciclo produttivo. Gli unici scarichi presenti sono di tipo domestico, e/o di acque di prima pioggia. In questo caso lo scarico sarà considerato di tipo domestico e/o di prima pioggia, se si tratta di scarichi distinti, oppure di tipo domestico se si tratta di scarico comune;
- 2) nello stabilimento industriale esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico. Questi sono tenuti completamente separati da quelli di tipo domestico o da quelli di prima pioggia (reti fognarie

interne completamente separate), e potranno essere allacciati alla pubblica fognatura con unico allacciamento solo a controllo ispettivo effettuato ovvero con distinti allacciamenti e in tale caso i due o tre tipi di scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti.

3.3) Per gli scarichi di acque meteoriche s'intendono quelle acque che dilavano superfici coperte o pavimentate, e che sono raccolte e convogliate separatamente e sono annesse in fognatura pubblica secondo quanto stabilito dall'Art. C.7

#### **Art. 4 RETI FOGNARIE INTERNE**

4.1) Per i nuovi insediamenti è fatto obbligo la realizzazione di reti fognarie interne separate rispettivamente per il convogliamento di:

- acque domestiche (da servizi igienici, cucine, ecc.);
- acque di processo;
- acque meteoriche.

4.2) Per gli insediamenti esistenti che non abbiano rete fognaria separate, si dispone:

- è facoltà dell'autorità competente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, fissare tempi di adeguamento per la realizzazione delle suddette reti, su indicazioni vincolanti da parte del Comune
- in mancanza di reti interne separate, il flusso delle acque reflue misto è da considerarsi a tutti gli effetti scarico di acque di processo e soggetti a tutte le prescrizioni conseguenti.

4.3) L'immissione in fognatura di acque reflue raccolte separatamente può avvenire in un solo punto purché questo sia preceduto da idoneo pozzetto in cui confluiscono distintamente le acque da ogni rete così da consentire l'idonea caratterizzazione.

#### **Art.5 OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA**

5.1) Gli scarichi degli insediamenti civili, qualificati domestici o assimilabili a quelli domestici, ubicati in zone servite da pubblica fognatura, devono obbligatoriamente immettere le proprie acque reflue nella pubblica fognatura, purché osservino il presente Regolamento nonché le normative di legge in vigore.

5.2) Per gli scarichi degli insediamenti produttivi, l'autorizzazione all'allacciamento e l'autorizzazione allo scarico, è subordinata alla verifica, da parte del Comune, della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili.

5.3) Per gli insediamenti produttivi, sono obbligati, in zone servite da pubblica fognatura, a scaricare i propri reflui domestici, in pubblica fognatura, se non sono trattati da un impianto di depurazione autonomo.

5.4) Le tombinature ed i lavandini in dotazione ad autorimesse e corselli, devono obbligatoriamente immettersi nella rete acque nere, è vietata la loro immissione direttamente in pozzi perdenti o nella rete delle acque bianche.

#### **Art. 6 REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI**

6.1) E' vietata l'immissione nelle pubbliche fognature di scarichi che non rispettino limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.

6.2) La misurazione degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, nonché in fognature sul suolo e nel sottosuolo, s'intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori. Il Comune è autorizzati ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritengano necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

6.3) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

6.4) Il Comune può prescrivere, in sede di autorizzazione allo scarico o in fasi successive, che le acque reflue subiscano un trattamento particolare (impianto di pretrattamento) prima della loro confluenza nello scarico in pubblica fognatura. Per impianto di pretrattamento s'intende qualsiasi apparecchiatura o manufatto atto a ricondurre le acque di scarico entro i limiti di accettabilità dettati dal presente Regolamento.

6.5) Allo scopo di evitare l'eccessiva diluizione dei reflui e problemi idraulici alle condotte fognarie, è fatto divieto di incorporare corpi d'acqua superficiale (fossi irrigui ecc.), nella pubblica fognatura. È compito del proprietario delle reti attivarsi per la sistemazione e l'adeguamento della propria rete fognaria al fine di ottemperare a quanto sopra prescritto.

## **Art. 7 SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE**

7. 1) Lo scarico in acque superficiali, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo può avvenire solo previa autorizzazione dell'autorità competente.

## **Art. 8 SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO**

8.1) È vietato lo scarico di acque di raffreddamento nei collettori fognari comunali. Per tali acque occorre dare corso ad operazioni di ricircolo, ovvero trovare un recapito alternativo. Per gli scarichi delle acque di raffreddamento degli insediamenti già esistenti, il Comune valuterà caso per caso la possibilità di immissione in pubblica fognatura, tenendo conto anche della portata di ciascuno scarico.

## ***TITOLO II AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO***

### **Art. 9 CRITERI GENERALI**

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (Titolo IV Capo II D. Lgs. 152/2006).

9.1) Per gli scarichi derivanti da insediamenti civili, come definiti all'Art. .2 del presente Regolamento, il permesso per l'allacciamento alla fognatura, di cui all'ART. 16 costituisce anche autorizzazione allo scarico.

9.2) Gli scarichi di tipo produttivo, sono autorizzati (Art. .29) dall'Autorità competente previa acquisizione del parere tecnico rilasciato dal Comune, cui compete l'istruttoria della pratica per il rilascio e stabilire le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico.

9.3) L'autorizzazione per gli scarichi di tipo produttivo è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione di un nuovo provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, qualora la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata.

9.4) Per i piani di lottizzazione civili trovano applicazione le norme riportate al titolo VI del presente regolamento.

## **Art. 10 CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO**

10.1) Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella fognatura pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione e di prelievo.

10.2) All'interno della suddetta cameretta, il Comune, può installare, a spese dell'utente, se trattasi di scarico di tipo produttivo, un sistema di misurazione a contatore ovvero un'ulteriore sistema di controllo della portata scaricata in fognatura pubblica.

10.3) La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni ampiamente sufficienti per consentire agevolmente al personale addetto il prelievo dei campioni d'acqua, comunque secondo le specifiche indicazioni del Comune.

10.4) La cameretta dovrà essere del tipo rappresentato negli elaborati standard forniti dal Comune.

## **Art. 11 SCARICHI TEMPORANEI DA CANTIERI**

Al fine di evitare inquinamento del suolo il Comune, potrà autorizzare l'uso di una o più immissioni nella fognatura pubblica, ove esista, per lo scarico provvisorio di latrine per gli operai addetti alla costruzione.

11.1) Gli allacciamenti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato, e saranno eseguiti dal privato stesso, se espressamente autorizzato nel rispetto degli standard fissati.

## **Art. 12 ULTERIORI DIVIETI DI SCARICO**

E' vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e di depurazione pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee.

In particolare nelle pubbliche fognature non possono essere introdotte:

- 1) sostanze infiammabili od esplosivi quali benzolo, olio combustibile, etc.;
- 2) sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
- 3) qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità tali (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) da danneggiare od interferire con i processi di depurazione naturale od artificiale dei liquami urbani o che, comunque possa costituire un pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o alla rete fognante;
- 4) sostanze radioattive;
- 5) scarichi di acque di raffreddamento e/o provenienti da linee produttive con temperatura superiore ai 35° C;

- 6) sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con il sistema di fognature.

E' inoltre vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono:

- arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e di depurazione;
- danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e di depurazione, nonché le connesse attrezzature;
- costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e di depurazione delle acque e dei fanghi;

12.1) E' vietato altresì in ogni caso lo scarico in fognatura pubblica di rifiuti solidi di qualsiasi natura.

12.2) Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, in fognatura, fatto salvo quanto previsto dal 2° e 3° comma dell'art. 110 del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, dietro formale autorizzazione del Comune. Il servizio sarà soggetto alle maggiorazioni tariffarie previste.

12.3) Eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali vietati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico saranno addebitati ai responsabili, fatto salvo in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico, nonché tutti gli altri provvedimenti ed azioni in applicazione delle Leggi vigenti.

### **Art. 13 VARIAZIONI DELLO SCARICO**

13.1) Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, come sancito dall'art. 124 comma 12, del Decreto Legislativo n. 152/2006.

13.2) Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono la decadenza dall'autorizzazione allo scarico, oltre che all'eventuale risarcimento dei danni.

13.3) Quando si tratti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, nel caso di subentro nell'esercizio dell'attività produttiva, di cambio ragione sociale e/o di titolarità formale dell'autorizzazione, invariate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, è sufficiente una comunicazione formale di quanto sopra al Comune,

### **Art. 14 CESSAZIONE DELLO SCARICO**

14.1) Qualora, per qualsiasi causa, uno scarico venga a cessare, il titolare dell'autorizzazione, con preavviso di almeno due mesi, dovrà comunicare detta cessazione al Comune sia che si tratti di insediamenti civili sia che si tratti di insediamenti produttivi.

14.2) La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico.

### **Art. 15 INOSSERVANZA PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

15.1) Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo TITOLO VIII - del presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Comune in caso di insediamenti produttivi, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino elementi che possono incidere sulla corretta funzionalità delle reti fognanti dell'impianto di depurazione e ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possano incidere sulla corretta funzionalità delle reti fognanti dell'impianto di depurazione e determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

15.2) La riattivazione degli scarichi può avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura e dietro presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

### ***TITOLO III – ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA***

#### ***Art. 16 ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE***

16.1) Di norma tutti gli oneri relativi ai lavori di allacciamento e per le opere di canalizzazione sono a carico del richiedente. Per gli impianti di canalizzazione costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e da questo difforni, il Comune si riserva, in caso di irregolare funzionamento, di intimare all'interessato, previa comunicazione all'interessato, la loro modifica per adeguarli alle prescrizioni tecniche previste dal regolamento e dalla normativa in materia ambientale.

16.2) Nessuno, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee, senza una preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale.

16.3) Le opere di allacciamento ai collettori, compresi gli eventuali impianti di pretrattamento all'interno delle proprietà private, sono a completa ed integrale cura e spesa del proprietario dell'insediamento interessato.

16.4) Sono a carico del privato, tutte le opere necessarie, dirette ed indirette, per allacciare i fabbricati dal confine della proprietà privata alla condotta fognaria comunale, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi elettrici, di tubazioni di acquedotto e di ogni altro servizio esistente nel sottosuolo e soprassuolo.

#### **Art. .17 PERMESSO DI ALLACCIAMENTO**

17.1) Le opere destinate ad allacciare alla pubblica fognatura gli scarichi fognari sono soggette a specifico permesso e dietro presentazione di apposita domanda corredata dalla ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria (vedasi Allegato C) e dalla seguente documentazione (art. 124, comma 11, D.Lgs. 152/2006):

- planimetria catastale della proprietà in scala 1:1000/1:2000;
- pianta in scala 1:100/1:200 dell'insediamento al piano terra, al seminterrato o al piano scantinato, riportante la rete fognaria interna, suddivisa fra rete civile, rete industriale e rete acque meteoriche, il condotto fognario di allacciamento alla fognatura comunale. Per ognuno dei condotti fognari occorre riportare il diametro, la pendenza, il materiale di costruzione, le ispezioni, i sifoni, il pozzetto di prelievo campioni e di misurazione, ed ogni altro particolare ritenuto necessario;
- sezioni longitudinali dei condotti, dal limite della proprietà fino alla canalizzazione pubblica, con i particolari di collegamento alla stessa in scala 1:50/1:100;
- i disegni dell'eventuale impianto di pretrattamento interno in scala 1:50/1:100;
- relazione tecnica illustrativa dei calcoli idraulici, in cui sia riportato:
- nome del proprietario dell'immobile o del responsabile della ditta, nel caso di insediamento produttivo, aventi titolo a richiedere il permesso;
  
- indirizzo dell'immobile da allacciare alla fognatura pubblica;
  
- caratteristiche della fognatura cui lo scarico è allacciato;
- numero dei piani abitabili dello stabile, compresi terreno e sottotetto;
- ciclo di lavorazione, origine e quantità delle acque scaricate;
- caratteristiche dell'eventuale impianto di pretrattamento;
- misura/ubicazione dell'area complessiva della proprietà;

- aree coperte, aree sistemate a cortile, a giardino e a parcheggio, nonché la tipologia delle relative pavimentazioni;
- volume totale dell'insediamento, volume fuori terra, volume interrato,
- numero dei piani, numero degli appartamenti, numero dei vani;
- eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico autonomo;

17.2) Tutti i progetti devono essere firmati congiuntamente dal proprietario dell'insediamento o all'avente titolo e dal tecnico responsabile del progetto, dichiarando sotto la sua responsabilità, che i dati forniti rispondono a verità e che le caratteristiche dei liquami scaricati presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

17.3) Deve essere sempre richiesta prima l'autorizzazione allo scarico di cui al TITOLO II -del presente Regolamento e successivamente il permesso di allacciamento.

I suddetti permessi sono completamente distinti e separati salvo che si tratti di insediamento civile. Solo in questi specifici casi il permesso di allacciamento costituisce anche l'autorizzazione allo scarico in fognatura.

#### ***Art. 18 PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA***

18.1) Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito, previa autorizzazione in deroga del Comune, anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà, ovvero, in casi particolari, che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tale ultimo caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca e comunque ogni azienda e/o attività produttiva deve avere un proprio pozzetto di controllo prima dell'immissione dei propri reflui con quelli derivanti da altri insediamenti.

18.2) Il fondo di scorrimento dell'allacciamento alla fognatura comunale deve essere, di norma, ad un livello superiore rispetto all'estradosso della fognatura pubblica, salvo diversa determinazione e conseguenti prescrizioni.

18.3) E' facoltà del Comune, durante la costruzione totale o parziale di nuove fognature, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo. In tali casi l'allacciamento potrà essere eseguito in corrispondenza di quanto già predisposto senza alcuna ulteriore formalità.

#### **Art. 19 COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO**

19.1) Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Comune, può far eseguire prove sulla tenuta dei condotti (prove di pressione), sull'efficienza dei sifoni (prove di passaggio del fumo o dell'odore) e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato e le buone norme di tecnica impiantistica ovvero avvalersi di autocertificazione dichiarante la compatibilità dell'impianto stesso.

19.2) Per tutte le verifiche necessarie e/o opportune, l'impresa esecutrice deve fornire gratuitamente gli operai le necessarie apparecchiature e materiali.

19.4) Il progetto approvato deve sempre essere disponibile in cantiere.

Terminate le opere di allacciamento all'interno della proprietà privata, l'utente dovrà darne comunicazione al Comune.

#### **Art. 20 ESECUZIONE DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI**

20.1) Se i controlli indica che i lavori e le installazioni non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni generali del presente Regolamento, ovvero alle prescrizioni specifiche del permesso di allacciamento e/o dell'autorizzazione, i medesimi devono essere resi conformi a quanto previsto dal verbale di contestazione entro il termine nel medesimo assegnato.

20.2) Il Comune, si riserva il diritto di avvertire il proprietario dei risultati dei controlli. Se le modifiche ordinate non sono eseguite entro il termine fissato, l'esecuzione ad opera del Comune avviene coattivamente a spese del proprietario.

#### **Art. 21 RISTRUTTURAZIONE CONDOTTI DI RETE E MODIFICHE ALLACCIAMENTI**

21.1) In caso di ristrutturazione e/o di straordinaria manutenzione dei condotti della rete di fognatura che comportino modifiche agli allacciamenti, il Comune provvede all'esecuzione delle opere, al rifacimento, al riordino e alla ricostruzione degli allacciamenti privati, esclusivamente in suolo pubblico.

21.2) Su richiesta del Comune, i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre di nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno facoltà al Comune di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari stessi tutte le spese che il suddetto avrà incontrato per la mancanza di dette indicazioni.

21.3) Qualora per giustificati motivi di interesse del proprietario dello stabile, previa autorizzazione del Comune, si dovessero introdurre delle modificazioni agli allacciamenti esistenti su suolo pubblico, le medesime saranno eseguite dal Comune a spese del proprietario stesso.

#### **Art. 22 MESSA FUORI USO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI**

Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, sia posto fuori uso un allacciamento esistente, il proprietario ha l'obbligo di segnalare il fatto al Comune, nonché l'obbligo di sigillare il condotto di immissione nella fognatura pubblica.

### ***TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI ASSIMILATI PER SCARICHI***

#### **Art. 23 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche alle reti di fognatura esterna privata. Tutte le opere per la fognatura interna, degli stabili e delle aree private, sono soggette oltre al presente Regolamento anche alle disposizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene vigenti in ciascun Comune competente per territorio.

#### **Art. 24 PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA**

24.1) In caso la fognatura comunale sia di tipo separato la fognatura dei nuovi fabbricati deve essere del tipo separato, e cioè con condotti distinti che raccolgano, separatamente, le acque domestiche dalle produttive e dalle meteoriche;

24.2) In caso la fognatura comunale sia del tipo misto, il comune potrà valutare l'opportunità che la fognatura interna privata potrà comunque essere separata, per permettere la separazione delle acque domestiche dalle acque produttive e dalle acque meteoriche.

#### **Art. 25 SCARICHI DI OSPEDALI E CASE DI CURA O ASSIMILABILI**

25.1) Le acque di scarico provenienti da ospedali e case di cura devono essere sottoposte, prima della loro immissione in pubblica fognatura, a trattamento di "grigliatura" fine per trattenere il materiale grossolano o filamentoso che potrebbe ostruire la fognatura od interferire con i trattamenti meccanici dell'impianto di depurazione.

25.2) Le suddette acque, devono inoltre essere sottoposte, su indicazione delle Autorità competenti (es. ARPAC) , ad adeguati trattamenti preliminari prima di confluire in fognatura per evitare il diffondersi di eventuali batteri patogeni.

25.3) Gli scarichi provenienti da cucine, mense e ristoranti, dovranno passare attraverso un pozzetto degrassatore/disoleatore previa idonea grigliatura, fermo restando il divieto di scarico di oli vegetali ed animali che dovranno essere smaltiti secondo le specifiche disposizioni normative.

#### ***Art. 26 PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA***

26.1) Qualora l'insediamento civile o assimilato provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico dovrà:

- essere presentata al Comune copia dell'autorizzazione e delle prescrizioni rilasciate dal competente settore della Provincia;

### ***TITOLO V – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI***

## **Art. 27 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scarichi degli insediamenti produttivi come definiti all'Art. 2 del presente regolamento.

## **Art. 28 SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' DI SERVIZI**

Gli scarichi provenienti da insediamenti in cui sono svolte attività di produzione di beni e/o servizi come di seguito dettagliate, sono regolati analogamente a quelli di tipo produttivo. Sono ammessi in pubblica fognatura, nel rispetto dei limiti, conseguiti attraverso idonei sistemi di trattamento e/o depurazione, di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, successive modifiche ed integrazioni:

A) stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, depositi di mezzi di trasporto pubblico, depositi di rottami ferrosi e di veicoli destinati alla demolizione. Prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura ed a monte rispetto alla cameretta di prelievo è obbligatorio realizzare un manufatto che abbia una sezione di sedimentazione, seguita da una sezione di disoleazione ed eventuale filtrazione. La manutenzione deve effettuarsi con la frequenza dedotta dalla dimensione del manufatto: i prodotti estratti (fanghi di fondo/morchia galleggianti) sono da smaltire come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

B) Autolavaggi: devono adottare tutti i trattamenti chimico-fisici, biologici e meccanici (abbattimento dei materiali in sospensione, oli, tensioattivi ecc..) atti a permettere il rispetto allo scarico dei limiti della Tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

C) Tinto Lavanderie a secco e umido è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze quali trielina, diluenti e comunque pericolose per il personale addetto alla manutenzione della rete fognaria ovvero nocive al processo di depurazione. Tali rifiuti sono da smaltire come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

D) Studi e laboratori fotografici e radiografici è vietato scaricare in fognatura pubblica bagni di sviluppo e di fissaggio esauriti. Tali rifiuti sono da smaltire come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

E) Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide - Deposito autotrasporti e logistica. Con provvedimento del Comune, le cautele da assumere si determinano di volta in volta in funzione delle specifiche esigenze, dimensioni e qualità, al fine di evitare che in fognatura possono pervenire sostanze pericolose per le persone addette alla manutenzione della rete fognaria o dannose per il processo di depurazione terminale. Deve essere sempre prevista la presenza di un pozzetto disoleatore prima dell'immissione in pubblica fognatura.

F) Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori. È vietato scaricare in pubblica fognatura scarti solidi di sostanze vegetali o animali. Il terminale del condotto, prima dell'immissione in pubblica fognatura, deve essere dotato di un apparecchiatura atta ad effettuare, a giudizio del Comune, una grigliatura fine dei liquami.

G) Macelli annessi ai negozi di vendita di carne. È vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze solide, parti di animale, peli, sangue, materiale grossolano ecc. e sostanze grasse che possono coagulare in fognatura ostruendola. Le sostanze sopra richiamate devono essere raccolte e smaltite come scarti di

macellazione secondo le Leggi vigenti. A richiesta del Comune è obbligo installare una sezione di grigliatura fine e di sedimentazione.

H) Laboratori chimici, fisici o biologici. I reflui relativi agli insediamenti civili dove vi sia la presenza di laboratori chimici, fisici o biologici potranno essere autorizzati soltanto a specifiche condizioni e prescrizioni a cura del Comune.

I) Carpenterie e officine meccaniche. Le attività che prevedono l'utilizzo di macchine utensili e l'impiego di grassi, emulsioni oleose, refrigeranti e/o lubrificanti devono raccogliere dette soluzioni esauste destinandole in appositi contenitori escludendo gocciolamenti, spandenti e immissioni in fognatura. Deve essere sempre prevista la presenza di un pozzetto disoleatore prima dell'immissione in pubblica fognatura.

### **Art. 29 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

29.1) L'autorizzazione allo scarico proveniente da insediamenti di tipo non domestico, deve essere richiesta al Comune, ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. n. 152/2006, di allacciamento alla fognatura, ottenuta prima dell'inizio dell'attività. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, che ne assume obblighi e diritti.

29.2) Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune della depurazione delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell'impianto di depurazione.

29.3) Ove tra più stabilimenti sia utilizzato un unico manufatto per lo scarico in fognatura, l'autorizzazione è rilasciata ad ogni singola attività che dovrà avere apposito pozzetto di controllo prima dell'unione dei propri reflui con quelli derivanti dalle altre unità.

29.4) La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere presentata al Comune

29.5) Il Comune provvede ad attivare l'istruttoria tecnica per l'accertamento dell'ammissibilità dello scarico ed entro 30 gg. dal ricevimento della pratica, esamina la documentazione, effettua eventuali sopralluoghi e analisi che si rendono necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

29.6) L'autorizzazione o il diniego sono comunicati al richiedente per iscritto dal Comune, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, dopo l'accertamento della corrispondenza della documentazione presentata. Qualora siano richieste integrazioni o formulate osservazioni il termine di 90 giorni è sospeso per riprendere ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.

### **Art. 30 PRESCRIZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

30.1) Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi devono trovare recapito in pubblica fognatura, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque, nonché del presente Regolamento.

30.2) Qualunque insediamento produttivo intenda allacciarsi alla pubblica fognatura deve fare richiesta di allacciamento seguendo la procedura di cui al presente Regolamento.

30.3) Successivamente alla richiesta di allacciamento, il rappresentante legale dell'insediamento produttivo deve inoltrare al Comune che provvederà all'istruttoria, domanda di autorizzazione allo scarico come indicato all'Art. 29. Non è consentito dar corso alle operazioni di scarico senza che lo scarico stesso sia stato preventivamente autorizzato.

30.4) Il Comune al termine dell'istruttoria, qualora positiva, può imporre al titolare dello scarico l'installazione di un idoneo misuratore delle portate in uscita per la verifica dei volumi scaricati necessari ai fini della tassazione.

### **Art. 31 SCARICHI CONTENENTI INQUINANTI NON PREVISTI NELLE TABELLE DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ - DEROGHE**

31.1) Il Comune può promuovere stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di fissare per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.

31.2) Gli insediamenti produttivi possono chiedere al Comune deroghe ai limiti di accettabilità in fognatura riportati nella tab. 3 allegato 5 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.. Le deroghe allo scarico non sono mai definitive e possono essere concesse per periodi limitati a fronte di specifiche e motivate condizioni. Resta facoltà del Comune revocare la deroga, a suo insindacabile giudizio, qualora esigenze tecnico - gestionali lo richiedano. La revoca della deroga è notificata agli interessati con raccomandata A.R. e fissa nel contempo tempi e modalità di adeguamento.

31.3) Le aziende che facciano richiesta di deroghe ai limiti di accettabilità, trasmettono al Comune tutti i documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico. A seconda della quantità e della sostanza/e richieste in deroga, il Comune valuta di volta in volta la documentazione integrativa da richiedere.

31.4) Il Comune, può prescrivere alle aziende cui è stata concessa la deroga ai limiti di scarico, l'installazione di un campionatore automatico allo scarico e/o l'installazione di un contatore di portata o di qualsiasi altro strumento che ritenga opportuno per il controllo dello scarico.

### **Art. 32 SCARICHI CON SOSTANZE RADIOATTIVE**

Non sono ammessi scarichi contenenti sostanze radioattive, naturali o artificiali.

### **Art. 33 SVERSAMENTI ACCIDENTALI**

33.1) Allo scopo di prevenire eventi accidentali che possano in qualche modo causare l'immissione nella rete fognaria di scarichi o comunque di sostanze liquide e idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente Regolamento il Comune può prescrivere specifiche misure tecniche per territorio in sede di autorizzazione allo scarico (vasche di accumulo, sistemi di allarme ecc.), è fatto comunque obbligo del titolare o legale rappresentante dell'insediamento produttivo mettere in atto tutte le misure idonee per evitare qualsiasi forma di inquinamento e/o danno alla rete fognaria e all'impianto di depurazione. In caso di evento accidentale, deve essere data immediata comunicazione al Comune.

33.2) Ogni azione di risanamento, manutenzione delle opere e apparecchiature, come pure l'adozione di misure atte a ripristinare l'efficienza del processo depurativo, messa in atto in conseguenza di eventi accidentali, immissioni in fognatura di materiali industriali e/o dannosi sarà addebitata al titolare dell'insediamento produttivo la responsabilità dell'evento stesso, fatto salva la facoltà di applicare

comunque le disposizioni di carattere amministrativo imputabile al fatto accaduto. L'onere per qualsiasi misura resa necessaria per il rientro dei parametri, attinente la rete fognaria e l'impianto di depurazione, sarà addebitato al titolare dell'insediamento produttivo responsabile.

#### **Art. 34 ACCESSI ED ISPEZIONI**

34.1) Il personale incaricato dal Comune è autorizzato ad accedere all'interno degli insediamenti allacciati ai collettori fognari o comunque ubicati in zone servite da pubblica fognatura per effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.

34.2) Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. A seguito di ogni sopralluogo sarà effettuato verbale dello stesso sottoscritto dal personale del Comune e dal responsabile dell'insediamento o suo delegato.

#### **Art. 35 MODALITA' DI PRELIEVO ALLO SCARICO -LETTURA DEI CONTROLLI – SUPERAMENTO DEI LIMITI**

35.1) L'autorizzazione allo scarico nel fissare i limiti di qualità definisce le condizioni specifiche cui tali limiti vanno riferiti.

35.2) Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, il rispetto dei limiti qualitativi sullo scarico sono da intendersi riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di un periodo minimo di 3 ore.

35.3) E' data facoltà al Comune di richiedere tutte le azioni ispettive necessarie esercitate dagli Enti istituzionalmente preposti

#### **Art. 36 PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA E DA ACQUEDOTTO**

Qualora l'insediamento produttivo provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, deve consentire l'installazione a proprie spese di un idoneo apparecchio di misura e registrazione della quantità di acqua prelevata .

#### **Art. 37 STRUMENTI DI CONTROLLO AUTOMATICO**

37.1) Per gli scarichi produttivi, in relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico, il Comune può prescrivere nell'atto autorizzativo, l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dello stesso per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli. Gli strumenti di controllo possono riguardare sia il controllo qualitativo che quello quantitativo. Le relative spese di installazione e di gestione di detti strumenti saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.

37.2) Se l'utente preleva un quantitativo di acqua notevolmente superiore al quantitativo dichiarato di reflujo scaricato, il Comune impone l'installazione di un contatore di portata allo scarico. In caso che tecnicamente non fosse possibile l'installazione di tale strumento, il Comune può prescrivere l'installazione di "contaltri" lungo le varie tubazioni o a sua discrezione può utilizzare diversi metodi indiretti di misura.

## ***TITOLO VI - RETE DI FOGNATURA ESTERNA COSTRUITA DA PRIVATI DI FUTURA CESSIONE AL COMUNE***

### **Art. 38 AMBITO DI APPLICAZIONE**

38.1) Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle reti di fognatura esterna privata intesa come il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie, ecc. a servizio delle strade e piazzali privati, anche se di futura cessione al Comune ed ai terminali di fognatura comunale.

38.2) Le condutture di allacciamento alla pubblica fognatura sono considerate parte della stessa, quindi soggette alle stesse norme e prescrizioni, solo se ricadono su aree di proprietà pubblica in quanto queste costituiscono il limite e l'ambito di competenza della gestione e della manutenzione del Comune. Ogni altra condotta di allacciamento esterno, che ricada su area di proprietà privata è considerata parte della rete di fognatura interna dei fabbricati ed è comunque soggetto alle norme e prescrizioni del presente Regolamento.

### **Art. 39 OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA**

39.1) I proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione di una regolare fognatura lungo le stesse ed al rispettivo allacciamento alla pubblica fognatura per le acque domestiche, secondo le disposizioni del presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 40 PROGETTO**

40.1) Il Comune ha la facoltà, durante la fase istruttoria, di emanare ulteriori prescrizioni complementari rispetto a quanto contenuto nel presente regolamento, per una funzionale integrazione delle opere con la rete su cui insistono.

40.2) Duplice copia del progetto, firmata dal tecnico abilitato, dovrà essere inviata al Comune corredata dai seguenti allegati:

- planimetrie in scala adeguata non inferiore a 1: 2000 dell'area da servire, con indicate tutte le costruzioni esistenti e da costruire, le strade e le aree pavimentate, con le caratteristiche delle pavimentazioni, le aree a verde, ecc.;
- planimetria 1:200. o superiore, con indicata la rete di progetto completa di condotti (con indicati i materiali, i diametri e le pendenze), camerette di ispezione e raccordo, caditoie, manufatti vari, ecc.;
- particolari in scala 1:100, o superiore, dei condotti e manufatti;
- relazione tecnica, contenente sia i calcoli idraulici che le caratteristiche dei materiali;

40.3) Il collegamento tra fognatura privata e fognatura pubblica deve essere realizzato con cameretta. La quota di scorrimento della fognatura privata in cameretta deve essere pari o superiore alla quota corrispondente alla metà dell'altezza del condotto cui ci si deve collegare; nel caso che ciò non sia possibile si dovrà curare l'innesto per non ostacolare, con le acque del condotto privato afferente, il normale deflusso delle acque del condotto pubblico (innesto con curva e invito, parete deviatrice ecc.). Le dimensioni delle condutture non potranno essere ridotte in relazione alle eventuali minori dimensioni del collettore comunale al quale la fognatura privata deve essere collegata. Per quanto attiene il senso di immissione in un condotto pubblico è vietato immettersi controcorrente. L'immissione perpendicolare è ammessa quando è possibile realizzare la differenza di quote del punto precedente. Materiali e tipologie delle opere saranno subordinate al parere del Comune.

#### **Art. 41 COSTRUZIONE E VIGILANZA**

41.1) La costruzione delle canalizzazioni private e la relativa spesa competono integralmente ai proprietari. La cameretta di immissione rimarrà sigillata fino ad esito positivo del collaudo. Il Comune esercita la sorveglianza di propria competenza.

41.2) Al collaudo dovrà essere presente, un rappresentante del Comune o proprio delegato.

#### **Art. 42 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI PRIVATE**

42.1) La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle reti private di fognatura compete integralmente ai proprietari delle reti stesse.

42.2) Il Comune può effettuare la sorveglianza sulla manutenzione delle reti private.

42.3) In caso di mancanti o carenti interventi manutentivi che comportino danni e/o disfunzioni alla pubblica fognatura, si provvederà alla richiesta di rimborso danni.

#### **Art. 43 SISTEMA DI FOGNATURA SEPARATE**

Il sistema di fognatura da adottare dovrà essere del tipo separato, cioè costituito da due o tre condotte distinte, una per le acque domestiche, una per le acque meteoriche e un'altra eventuale per le acque reflue produttive. Le reti private saranno separate anche se la fognatura pubblica è di tipo unitario. Dette reti private saranno posate a quote diverse in modo da evitare interferenze tra condotti privati di allacciamento e le reti stesse, salvo motivate esigenze tecniche che impediscono l'allacciamento.

#### **Art. 44 UBICAZIONE**

44.1) Le canalizzazioni, normalmente lungo l'asse stradale, devono essere collocate obbligatoriamente al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica, garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore della tubazione idrica vi sia un dislivello superiore a 30 cm.

44.2) Nei casi in cui tale situazione non possa essere realizzata potranno essere studiate, caso per caso, soluzioni alternative autorizzate dal Comune. Nel caso le canalizzazioni siano posate in vicinanza di alberi o piantumazioni, dovranno essere concordate, con il Comune, le distanze e le modalità esecutive.

#### **Art. 45 CARATTERISTICHE, FORMA E PENDENZA**

45.1) Le canalizzazioni ed i relativi manufatti devono essere impermeabili, sia alla penetrazione di acqua dall'esterno sia alla fuoriuscita di liquame dal loro interno. La forma delle canalizzazioni sarà quella **dettata dalle necessità idrauliche**, preferenza per la condotta a sezione circolare, il cui diametro minimo sarà rispettivamente, di 30 cm. per la rete di acque bianche, e di 20 cm. per la rete di acque nere.

45.2) La pendenza delle canalizzazioni deve essere tale da garantire che non si formino depositi. Per ottenere tale effetto, la velocità di deflusso deve essere compresa tra 0.3 m/sec. e 4 m/sec. Qualora la velocità minima per la portata di magra non possa essere raggiunta per cause tecniche, dovranno obbligatoriamente essere previsti dei dispositivi di lavaggio, che utilizzino preferibilmente acqua non potabilizzata.

#### **Art. 46 CAMERETTE DI RACCORDO E ISPEZIONE**

46.1) In tutti gli incroci tra condotte deve essere prevista una cameretta di raccordo e di ispezione. Camerette di semplice ispezione devono essere previste a distanza massima di 40 m. per le condotte non percorribili. Le dimensioni minime in pianta di dette camerette devono di norma essere almeno di m. 1.00 x 1,20. Ai lati della sezione di scorrimento e a quota superiore ad essa devono essere previste delle banchine salvo deroghe disposte dal Gestore.

46.2) Prima dell'imbocco nella fognatura pubblica deve essere realizzata una cameretta per il prelievo ed il controllo dei liquami.

46.3) Le camerette di ispezioni, per le reti separate, saranno distinte tra loro utilizzando uno stesso manufatto per entrambe le ispezioni. Quest'ultimo dovrà avere al suo interno un setto separatore. Per l'accesso al manufatto saranno realizzati due chiusini. I chiusini dovranno essere del tipo carrabile per traffico pesante.

46.4) Nel caso non sia possibile realizzare un impianto a gravità e quindi si rendessero necessarie stazioni di sollevamento mediante pompaggio, le stesse dovranno seguire le prescrizioni del Comune, e comunque dovranno prevedere almeno:

- installazione di idonei dispositivi di grigliatura, di cui almeno uno di tipo automatico;
- installazione di almeno due idonee pompe per acque luride, del tipo ad installazione automatica con guide;
- quadro di comando delle pompe (del tipo per installazione esterna) dovrà prevedere l'avviamento alternato delle pompe, con un'opportuna segnalazione di emergenza;
- accesso alla cameretta con chiusini del tipo carrabile per traffico pesante;
- tubazione di mandata di ogni singola pompa con installata saracinesca di esclusione e valvola di ritegno.

## ***TITOLO VII - SERVIZIO DI CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE***

### **Art. 47 AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE**

Il conferimento mediante autobotte presso gli impianti autorizzati dalle autorità competenti, può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia. La documentazione comprovante tali requisiti deve essere sempre disponibile e data in visione al responsabile dell'impianto prima del conferimento. Il produttore e il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

## ***TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE – DISPOSIZIONI PARTICOLARI – SANZIONI***

### **Art. 48 VASCHE IMHOFF E FOSSE BIOLOGICHE**

48.1) Gli allacciamenti fognari degli insediamenti civili, devono essere eseguiti senza interposizione di fosse biologiche o di vasche Imhoff.

48.2) Qualora si preveda l'intervento di dismissione della fossa biologica, i privati a loro spese, devono provvedere allo spurgo completo del materiale presente nei manufatti, alla sconnessione delle condotte

di scarico da tali manufatti, ed all'allacciamento diretto dei condotti di scarico con la fognatura, previa realizzazione della cameretta di cui all'Art. 47 comunicando al Comune i tempi e modalità di adeguamento.

48.3) Il comune ha il diritto di ispezionare i manufatti verificandone la completa disattivazione.

#### **Art. 49 DEROGHE**

In circostanze eccezionali, è facoltà del Gestore, a seconda delle relative competenze, dare prescrizioni speciali motivate e definite anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, salvi i limiti inderogabili per Legge.

#### **Art. 50 SANZIONI PENALI**

Le sanzioni penale si applicano esclusivamente ai titolari di scarichi industriali e/o produttivi;

51.1) Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dal Titolo V Capo II del D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni.

52.2) Chiunque manometta, danneggi o distrugga qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dall'Autorità competente o dal Gestore, è passibile di denuncia penale, fatto salvo in ogni caso il diritto del Gestore alla rifusione dei danni e delle spese.

#### **Art. 52 SANZIONI AMMINISTRATIVE**

52.1) Fatte salve le sanzioni previste dal Titolo V Capo I, D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni, le inadempienze alle disposizioni del presente Regolamento possono comportare la revoca da parte dell'Autorità competente dell'autorizzazione allo scarico.

52.2) Il Comune, per quanto di rispettiva competenza, comunica per iscritto all'Autorità competente e per conoscenza al trasgressore, le contestazioni rilevate e concede all'inadempiente un termine di 10 giorni entro cui presentare eventuali osservazioni e/o opposizione. Qualora entro tale termine non pervenga alcuna osservazione o le stesse non risultino fondate, il Comune dà atto alla procedura di cui al comma precedente.

Comune di Albanella.....	1
Regolamento Fognario.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
TTTOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	2
Art. 1 PREMESSA.....	2
Art. 2 DEFINIZIONI:.....	2
Art.3 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI .....	3
Art. 4 RETI FOGNARIE INTERNE .....	4
Art.5 OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA.....	4
Art. 6 REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI .....	4
Art. 7 SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE .....	5
Art. 8 SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO .....	5
TTTOLO II AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO .....	5
Art. 9 CRITERI GENERALI.....	5
Art. 10 CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO...	6
Art. 11 SCARICHI TEMPORANEI DA CANTIERI.....	6
Art. 12 ULTERIORI DIVIETI DI SCARICO.....	6
Art. 13 VARIAZIONI DELLO SCARICO.....	7
Art. 15 INOSSERVANZA PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ..	7
TTTOLO III – ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA .....	8
<i>Art. 16 ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE .....</i>	8
Art. .17 PERMESSO DI ALLACCIAMENTO.....	8
• indirizzo dell'immobile da allacciare alla fognatura pubblica;.....	8
<i>Art. 18 PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA.....</i>	9
Art. 19 COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO .....	9
Art. 20 ESECUZIONE DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI.....	10
Art. 21 RISTRUTTURAZIONE CONDOTTI DI RETE E MODIFICHE ALLACCIAMENTI .....	10
TTTOLO IV – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI ASSIMILATI PER SCARICHI.....	10
Art. 23 AMBITO DI APPLICAZIONE .....	11
Art. 24 PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA...	11
Art. 25 SCARICHI DI OSPEDALI E CASE DI CURA O ASSIMILABILI .....	11
Art. 26 PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA.....	11
TTTOLO V – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI .....	11

Art. 27 AMBITO DI APPLICAZIONE .....	12
Art. 28 SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' DI SERVIZI.....	12
Art. 29 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO .....	13
Art. 30 PRESCRIZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI .....	13
Art. 31 SCARICHI CONTENENTI INQUINANTI NON PREVISTI NELLE TABELLE DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ - DEROGHE.....	14
Art. 33 SVERSAMENTI ACCIDENTALI.....	14
Art. 34 ACCESSI ED ISPEZIONI .....	15
Art. 35 MODALITÀ' DI PRELIEVO ALLO SCARICO -LETTURA DEI CONTROLLI – SUPERAMENTO DEI LIMITI.....	15
Art. 36 PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA E DA ACQUEDOTTO .....	15
Art. 37 STRUMENTI DI CONTROLLO AUTOMATICO.....	15
TTTOLO VI - RETE DI FOGNATURA ESTERNA COSTRUITA DA PRIVATI DI FUTURA CESSIONE AL COMUNE.....	16
Art. 38 AMBITO DI APPLICAZIONE .....	16
Art. 39 OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA.....	16
Art. 40PROGETTO .....	16
Art. 41 COSTRUZIONE E VIGILANZA .....	17
Art. 43 SISTEMA DI FOGNATURA SEPARATE.....	17
TTTOLO VII - SERVIZIO DI CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE.....	18
Art. 47 AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE.....	18
TTTOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE – DISPOSIZIONI PARTICOLARI – SANZIONI .....	18
Art. 48 VASCHE IMHOFF E FOSSE BIOLOGICHE.....	18
Art. 50 SANZIONI PENALI .....	19